



PROVINCIA DI LIVORNO

CIRCOLARE N. 1/2014

Ai Dirigenti
Ai dipendenti

Oggetto: congedo retribuito di cui all'art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO.

Alla luce delle modifiche intercorse a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale del 18/07/2013, n. 203 che ha modificato la platea dei beneficiari del congedo biennale retribuito di cui all'art. 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001 relativo all'assistenza a soggetti portatori di handicap, a modifica della precedente Circolare num. 2/2011 si riporta di seguito la nuova disciplina rispetto agli aventi diritto.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

I lavoratori legittimati a fruire del congedo biennale retribuito sono in ordine di **priorità** tassativamente stabilito dalla legge:

- il coniuge convivente con la persona gravemente disabile;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire il congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio); da rilevare che non viene previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti sia del padre che della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire il congedo uno dei figli conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire il congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o sorelle li conviventi, hanno diritto a fruire il congedo i parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado.

Il congedo, come pure i permessi di cui all'articolo 33, comma 3 della Legge 104/1992, non possono essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Unica eccezione a questa disposizione è costituita dai genitori: per l'assistenza allo stesso figlio con handicap, il diritto al congedo è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente (negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire nemmeno dei 3 giorni di permesso retribuito, delle due ore di permesso giornaliero, né del congedo parentale).

Per quanto riguarda la casistica delle "patologie invalidanti" sia Inps che Dipartimento Funzione pubblica, in assenza di un'esplicita definizione di legge,

sentito il Ministero della Salute, concordano nel far riferimento soltanto a quelle, a carattere permanente, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del Decreto interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (*Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L.8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari*). La sussistenza delle patologie invalidanti devono essere adeguatamente documentate tramite certificazione medica.

CONDIZIONI NECESSARIE

Le condizioni necessarie per poter usufruire del congedo *de quo* sono le seguenti:

- 1) il disabile deve essere stato accertato quale persona con handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. 104/1992). Non basta quindi la certificazione di handicap, ma è necessario che la Commissione abbia accertato la gravità. Il certificato di handicap viene rilasciato da un'apposita Commissione operante presso ogni Azienda USL. Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere.
- 2) il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno. Il D.Lgs 119/2011 ha introdotto come eccezione il caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale il disabile è ricoverato;
- 3) nel caso in cui il congedo sia richiesto dal coniuge, dai fratelli, dalle sorelle o dai figli della persona con handicap grave è richiesta quale condizione essenziale la convivenza con il disabile (sia il disabile che il soggetto che lo assiste devono avere la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo e stesso numero civico anche se in interni diversi).

DURATA E MODALITA' DI FRUIZIONE

Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il lavoratore quindi che debba assistere due familiari con handicap grave non può godere del raddoppio e cioè di 4 anni di astensione retribuita.

I periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4 c. 2 della L. 53/2000, per gravi e documentati motivi familiari (il lavoratore che ha già fruito del congedo non retribuito non può quindi avvalersi del congedo biennale retribuito).

Per quanto riguarda invece la modalità di fruizione del congedo è consentito il frazionamento fino alla giornata intera, mentre è da escludere il frazionamento a ore. E' necessario precisare che nel caso di frazionamento in settimane o in giornate si computano anche i giorni festivi nel caso in cui non vi sia effettiva ripresa di lavoro nella prima giornata di lavoro successiva al giorno festivo.

Il congedo biennale è computato ai fini dell'anzianità di servizio ma non ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. I soggetti che però usufruiscono del congedo per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi hanno diritto a usufruire di permessi non retribuiti in misura pari ai giorni di ferie che avrebbero maturato se nello stesso periodo avessero svolto normale attività lavorativa.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per fruire del congedo retribuito il lavoratore deve presentare una specifica domanda da presentare al Dirigente responsabile del settore personale con congruo preavviso e comunque non prima di 15 giorni prima dell'inizio richiesto del congedo. Il diritto al congedo straordinario è comunque concesso entro 60 giorni dalla richiesta.

La domanda assume la forma di un'autocertificazione in cui si dichiarano una serie di condizioni personali: stato di handicap, la parentela con la persona da assistere, dati anagrafici del lavoratore, della persona da assistere, sussistenza della convivenza nei casi in cui viene richiesta, le modalità di fruizione del congedo (frazionata o per intero) e l'indicazione dei periodi di congedo eventualmente già fruiti in precedenza nell'ambito dello stesso o di precedente rapporto di lavoro. Nella domanda va indicato con precisione il periodo di congedo e, in caso di modifica del periodo fissato in precedenza, deve essere presentata una nuova domanda, sempre con le stesse modalità.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap di cui all'art. 3 c. 3 della L. 104/1992 e quella della patologia invalidante se rilevante.

Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data di concessione, salvo decorrenza diversa fissata dal datore di lavoro.

Si allega fac-simile della domanda.

Responsabile U.S. Segretariato Generale
Dott. Stefano Simm

Livorno,

A Provincia di Livorno
 Dirigente U.S. Segretariato Generale

E, p.c. Dirigente U.S.

Oggetto: **Richiesta di congedo biennale retribuito per assistenza ad un familiare disabile.**

I sottoscritt_ _____, nat_ a _____
_____ il _____ residente a _____
_____ via _____
n° _____ cap. _____, dipendente della Provincia di Livorno in servizio presso _____

CHIEDE

di fruire di un periodo di congedo straordinario per assistere il/la (indicare il grado di parentela) _____
in situazione di handicap grave dal ____/____/____ al ____/____/____.

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

1. di essere coniuge convivente/genitore/figlio convivente/fratello o sorella convivente/parente o affine convivente entro il terzo grado (cancellare quanto non interessa) di _____
nat_ a _____ il _____ residente a _____ via _____
n° _____ cap. _____, in situazione di handicap grave così come attestato da documentazione allegata;
2. di aver titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001;
3. di essere convivente della persona che si intende assistere (escluso il caso del genitore che non è tenuto ad essere convivente);
4. che il familiare portatore di handicap grave non è ricoverato a tempo pieno presso istituti di cura ed assistenza (salvo il caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria);

5. nel caso dei genitori, che l'altro genitore sig./ra _____ nato/a a _____
il ____/____/____ è lavoratore dipendente presso _____

☐ usufruisce del congedo biennale di cui all'art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 alternativamente al sottoscritto.

☐ non usufruisce del congedo biennale retribuito.

☐ non usufruisce negli stessi giorni neppure delle misure di cui all'art. 33 del D.Lgs 26 marzo 2001 n.151 (prolungamento del congedo parentale) e all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 (3 giorni di permesso mensili).

6. che non vi sono altri familiari maggiorenni lavoratori dipendenti che fruiscono del medesimo congedo per assistere lo stesso soggetto;

7. che intende fruire del permesso in modo continuativo/frazionato (cancellare quanto non interessa);

8. di aver già fruito in precedenza nell'ambito del presente rapporto di lavoro o del precedente rapporto di lavoro dei seguenti periodi di congedo straordinario retribuito e non retribuito .

Numero giorni di congedo straordinario retribuito fruiti ad oggi: _____;

Numero giorni di congedo non retribuito fruiti ad oggi: _____.

Allegati:

- certificazione relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap di cui all'art. 3 c. 3 della L. 104/1992
- certificazione della patologia invalidante

Data _____

Firma _____